

# STATUTO ELBA

(approvato dall'Assemblea ELBA il 30/06/2021)

## NUOVO STATUTO ELBA

### ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita tra le Organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO IMPRESE, C.L.A.A.I. Lombardia, C.N.A Lombardia., C.A.S.A. (di seguito organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Milano e Lombardia (di seguito organizzazioni sindacali) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO - E.L.B.A.", di seguito chiamato E.L.B.A..
2. E.L.B.A. ha natura paritetica tra le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e sindacali di cui sopra. E.L.B.A. ai sensi dell'Articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

### ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ

1. L'E.L.B.A. non ha scopo di lucro ed è finalizzato:
  - a. alla erogazione di prestazioni e servizi per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988 e seguenti, dei loro lavoratori dipendenti, concordati fra le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In particolare l'E.L.B.A. provvederà alla gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori costituiti al suo interno mediante accordi fra le Organizzazioni Fondatrici, intendendosi per esse le Confederazioni e le loro federazioni di categoria;
  - b. alla promozione, il sostegno e lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale, anche relativa ai rapporti di apprendistato;
  - c. alla promozione della crescita della professionalità dei lavoratori;
  - d. al monitoraggio dell'occupazione e delle sue dinamiche;
  - e. al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - f. alla realizzazione dell'osservatorio dell'artigianato.
2. Potrà, inoltre, svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le organizzazioni di cui sopra.

### ARTICOLO 3 – SEDE E DURATA

1. E.L.B.A. ha sede in Milano.
2. La durata di E.L.B.A. è illimitata.
3. E.L.B.A. si avvale di articolazioni territoriali della bilateralità regionale, secondo quanto previsto dagli Accordi Sindacali regionali stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra.

### ARTICOLO 4 – SOCI

1. Sono soci fondatori di E.L.B.A. (di seguito "soci") le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.

## ARTICOLO 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante disdetta degli Accordi Interconfederali regionali del 27/11/89, del 7/2/92 e seguenti.
2. È escluso di diritto il socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri soci ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso.
3. Un socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, inviata, a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), all'E.L.B.A. e al Consiglio di Amministrazione. Il recesso diviene efficace al trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione e comporta le medesime conseguenze dell'esclusione.
4. Nei casi di esclusione o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare, senza indugio, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso, l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzioni delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
5. All'esclusione o al recesso di un socio, non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto forma di indennità o rimborso delle quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune o del patrimonio dell'E.L.B.A., che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato all'articolo 2.

## ARTICOLO 6 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è costituito dagli eventuali contributi, ordinari e straordinari, degli associati, di enti e istituzioni sia pubbliche che private, di persone fisiche, dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale, da altri proventi maturati anche sui Fondi gestiti dall'E.L.B.A. e dai beni acquistati con il predetto fondo, dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'E.L.B.A.  
Non fanno invece parte del fondo comune le somme versate dalle imprese, ed eventualmente dai lavoratori, nei Fondi istituiti all'interno dell'E.L.B.A. sulla base dei Contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro o di appositi accordi sindacali e i contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi dei Fondi. Le suddette risorse saranno quindi contabilizzate in appositi capitoli di bilancio.
2. L'E.L.B.A. risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditori dell'E.L.B.A. hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

## ARTICOLO 7- ORGANI STATUTARI

1. Sono organi dell'E.L.B.A.:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente e il Vice Presidente;
  - la Presidenza;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti.



## ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di 12 dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di componente dell'Assemblea ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. Il componente dell'Assemblea è rieleggibile.
3. I componenti dell'Assemblea sono designati dai soci, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza prevista dal comma 2 del presente articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
4. Tutti i componenti dell'Assemblea devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all' E.L.B.A. in caso di perdita degli stessi. La perdita di detti requisiti comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. La carica di componente dell'Assemblea ha termine in caso di:
  - a. revoca;
  - b. dimissioni;
  - c. decadenza;
  - d. decesso;
  - e. esclusione o recesso del socio che lo ha designato.
6. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al diretto interessato. Dopo la revoca, entro 30 giorni, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
7. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo, il componente dell'Assemblea dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
8. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 5 del presente articolo, si verifica laddove il componente dell'assemblea risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo. In tale ipotesi, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente.
9. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 5 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
10. Nel caso di esclusione o di recesso del socio di cui alla lettera e) del comma 5 del presente articolo, si ha l'immediata caducazione di tutti i componenti dell'Assemblea designati dal socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5.

Consorzio  
Artigianato  
Sindacato  
E.L.B.A.

11. Nei casi previsti al comma 5 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, l'Assemblea è validamente costituita in presenza di tutti i componenti rimasti in carica, in proprio o per delega, e delibera all'unanimità.
12. Nei casi a), b), c), d) del comma 5 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
13. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente della medesima organizzazione di appartenenza.
14. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
15. L'Assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Chi presiede l'Assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
16. Delle riunioni deve essere redatto verbale ad opera di un Segretario nominato dall'Assemblea. Il verbale è approvato dall'Assemblea anche nella prima seduta successiva ed è inviato ai soci.

#### ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
  - a. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, su designazione dei soci;
  - b. delibera la sostituzione di singoli componenti degli organi a seguito della specifica decisione del socio;
  - c. delibera in merito alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'E.L.B.A., all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  - d. delibera le linee strategiche dell'E.L.B.A.;
  - e. nomina i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico;
  - f. delibera la determinazione degli eventuali compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Vice Presidente;
  - g. delibera in merito all'esclusione del socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito dell'esclusione;
  - h. delibera in merito al recesso del socio e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito del recesso;
  - i. delibera in merito alla revoca, alle dimissioni, alla decadenza, al decesso e alla caducazione del componente dell'Assemblea, del Presidente, del Vice Presidente, del componente del Consiglio di Amministrazione e del componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno e, in ogni caso, entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e il piano di attività ed entro il 30 aprile, o nel maggior termine di cui all'art. 21 comma 3, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
3. La convocazione, a cura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata, o fax, o PEC, o mezzi equipollenti, da inviare ai componenti e ai soci almeno quindici giorni prima

della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione è effettuata, con le medesime modalità, almeno sette giorni prima della data della riunione.

4. Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, sono obbligati a convocare l'Assemblea ordinaria qualora lo richiedano la metà più uno dei componenti dell'Assemblea o il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Alle riunioni dell'Assemblea possono, inoltre, intervenire, su invito del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, altre persone, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, tranne che per i punti a), b), d), e), f), g), h), i), che sono assunte all'unanimità, nel rispetto della rappresentanza bilaterale, salvo quanto disposto al comma 11 dell'art. 8.
8. È consentita, ai componenti dell'Assemblea, la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei componenti presenti anche mediante collegamento con le predette modalità.

#### ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, nonché in materia di procedure per la liquidazione dell'E.L.B.A., relative modalità e nomina dei liquidatori.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera all'unanimità, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, salvo quanto disposto al comma 11 dell'articolo 8.

#### ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di sei dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di Consigliere di Amministrazione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. Il Consigliere di Amministrazione è rieleggibile.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea su designazione dei soci, entro trenta giorni successivi alla scadenza prevista dal comma 2 del presente articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione ha termine in caso di:
  - a) revoca;
  - b) dimissioni;

- c) decadenza;  
d) decesso;  
e) esclusione o recesso del socio che lo ha designato.
5. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al diretto interessato.  
Contestualmente alla revoca, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
6. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, il Consigliere di Amministrazione dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
7. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo, si verifica laddove il Consigliere di Amministrazione risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 13 del presente Articolo. In tale ipotesi, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
8. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, deve designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A. e al nuovo componente designato.
9. Nel caso di esclusione o di recesso del socio, di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo, si ha la caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso.
10. In tutti i casi previsti al comma 4 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza di tutti i componenti rimasti in carica e delibera all'unanimità.
11. Nei casi a), b), c) d) del comma 4 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualifica di componenti dell'Assemblea.
13. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
14. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
15. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono, inoltre, intervenire, su invito del Presidente o del Vice Presidente, altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.

16. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.
17. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:
- a) sovrintende alla gestione dell'E.L.B.A. assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna dell'E.L.B.A. e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
  - b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
  - d) predispone il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo dell'E.L.B.A., al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
  - e) delibera il piano biennale dell'attività;
  - f) svolge attività di monitoraggio sull'andamento dell'E.L.B.A.;
  - g) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
  - h) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
  - i) delibera, sentito il Direttore, l'organico dell'E.L.B.A. in base alle esigenze operative;
  - j) approva e modifica il Regolamento amministrativo dell'E.L.B.A.;
  - k) determina in sede di bilancio preventivo, la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
  - l) assume le eventuali determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura;
  - m) nomina il Direttore e ne determina il compenso, ha la possibilità, sentito i soci e verificato il suo operato, di revocare e prorogare il suo mandato;
  - n) nomina il Presidente, su designazione dei soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia e il Vice presidente, su designazione dei soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia;
  - o) propone all'Assemblea l'esclusione del Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia;
  - p) convoca l'Assemblea senza indugio ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso del socio, affinché l'Assemblea ne prenda atto ed adotti ogni deliberazione necessaria;
  - q) sovrintende alla gestione dei Fondi ed alle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate.



## ARTICOLO 12 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni, a cura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, sono fatte mediante avviso da recapitarsi, a mezzo lettera raccomandata e/o fax e posta elettronica o PEC, ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax, e posta elettronica o PEC (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione.
3. È consentita, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione



accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei componenti presenti anche mediante collegamento con le predette modalità.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, tranne che per il punto g), dell'articolo 11 comma 17, per il quale è necessaria l'unanimità, salvo quanto disposto al comma 10 dell'articolo 11.
6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai soci.

#### ARTICOLO 13 – PRESIDENZA

##### 1. La Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente;
- sovrintende al funzionamento dell'E.L.B.A. esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende, tramite la struttura organizzativa, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e svolge, inoltre, ogni altro compito che venga demandato dal Consiglio di Amministrazione;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;

agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### ARTICOLO 14 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente su designazione dei soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia, ed il Vice Presidente su designazione dei soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia.  
La carica di Presidente e di Vice Presidente ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. Il Presidente e il Vice Presidente sono rieleggibili.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'E.L.B.A. e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente danno esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilano sul corretto funzionamento dell'Ente. Svolgono, inoltre, ogni altro compito che venga loro delegato dal Consiglio di Amministrazione.



4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.
6. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega, in tutte gli atti e le ipotesi in cui a norma del presente statuto, gli stessi non devono agire congiuntamente.
7. In tutti gli atti e le ipotesi in cui, a norma del presente statuto, il Presidente deve agire congiuntamente con il Vice Presidente, al fine di garantire la rappresentatività e bilateralità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni imprenditoriali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
8. In tutti gli atti e le ipotesi in cui, a norma del presente statuto, il Vice Presidente deve agire congiuntamente con il Presidente, al fine di garantire la rappresentatività e bilateralità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, il Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni sindacali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
9. La carica di Presidente e di Vice Presidente ha termine in caso di:
- revoca;
  - dimissioni;
  - decadenza;
  - decesso;
  - esclusione o recesso del socio che lo ha designato.

10. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 9 del presente articolo, l'Assemblea delibera la revoca del Presidente e/o del Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A. e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, i componenti dell'Assemblea:

- delle organizzazioni imprenditoriali sono tenuti a designare il nuovo Presidente;
- delle organizzazioni sindacali sono tenuti a designare il nuovo Vice Presidente.

con le modalità previste per la revoca.

La revoca dalla carica di Presidente e di Vice Presidente comporta la contestuale revoca da componente del Consiglio di Amministrazione.

11. Nel caso di dimissioni, di cui alla lettera b), del comma 9, del presente articolo, il Presidente dimissionario e/o il Vice Presidente dimissionario formalizzano le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare il nuovo Presidente e/o il nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A. e al nuovo Presidente designato e/o al nuovo Vice Presidente designato. Le dimissioni dalla carica di Presidente e/o di Vice Presidente non comportano le contestuali dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione.
12. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 9 del presente articolo, si verifica laddove il Presidente o il Vice Presidente risultino assenti ingiustificati per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 13 del presente statuto. In tale ipotesi, i soci che hanno designato il Presidente o il Vice

Presidente, entro 30 giorni dalla decadenza, sono tenuti a designare un nuovo Presidente o un nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all' E.L.B.A., al nuovo Presidente designato o al nuovo Vice Presidente designato.

La decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione comporta la contestuale decadenza dalla carica di Presidente e di Vice Presidente.

13. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 9 del presente articolo, i soci che avevano provveduto a designare il Presidente o il Vice Presidente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, devono designare il nuovo Presidente o il nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, all'E.L.B.A., al nuovo Presidente designato o al nuovo Vice Presidente designato.
14. Nel caso di esclusione o recesso del socio che lo ha designato di cui alla lettera e) del comma 9 del presente articolo si ha la caducazione del Presidente designato o del Vice Presidente designato dal socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5.  
L'esclusione comporta l'automatica caducazione del Presidente designato e del Vice Presidente designato dal socio escluso. In caso di recesso la caducazione ha effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso ai sensi dell'articolo 5.
15. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, assume la carica di Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni datoriali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
16. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, assume la carica di Vice Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni sindacali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.

#### ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti designati di comune accordo dai soci e nominati dall'Assemblea.
2. I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali:
  - uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente di E.L.B.A.;
  - un componente effettivo e un supplente, designati dalle organizzazioni imprenditoriali;
  - un componente effettivo e un supplente designati dalle organizzazioni sindacali.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da E.L.B.A. e sul suo concreto funzionamento e svolge altresì la revisione legale dei conti.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni novanta giorni, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per audio e/o videoconferenza.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una propria relazione sul bilancio consuntivo

depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
8. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
9. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti ha termine in caso di:
  - a) revoca;
  - b) dimissioni;
  - c) decadenza;
  - d) decesso.
10. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, subentrano i supplenti in ordine di età designati dalla medesima parte del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti revocato, dimesso, decaduto, deceduto o caducato. Essi restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto della pariteticità. I nuovi componenti avranno, ai fini della durata della carica, la medesima anzianità di quelli sostituiti.
11. In caso di sostituzione del Presidente, temporaneamente la presidenza è assunta fino alla prima successiva Assemblea dal componente del Collegio dei Revisori più anziano, designato dalla medesima parte che aveva designato il Presidente sostituito.
12. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

#### ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI

1. Gli organi dell'E.L.B.A. non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1.

#### ARTICOLO 17- DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti dotati delle necessarie competenze e dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
2. Il Direttore provvede alla organizzazione e direzione degli uffici e ne coordina le attività.
3. Il Direttore dura in carica tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione ha la possibilità, sentiti i soci e verificato l'operato, di revocare o prorogare il suo mandato.  
Salvo quanto altrimenti disposto il Direttore:
  - a. nell'ambito e nei limiti delle direttive del Consiglio di Amministrazione e d'intesa con la Presidenza gestisce E.L.B.A., è responsabile della sua organizzazione e dell'amministrazione dei Fondi, seguendo, ove indicati, i criteri di gestione previsti dal Regolamento di attuazione;
  - b. attua, d'intesa con la Presidenza, le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, nonché le direttive fissate dagli organi di E.L.B.A.;

- c. predispone, d'intesa con la Presidenza, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale di E.L.B.A., da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - d. mantiene il coordinamento fra gli organi statuari di E.L.B.A.;
  - e. partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, predispone gli atti per la loro convocazione e, ove richiesto, ne redige i verbali;
  - f. sovrintende il personale di E.L.B.A. nei termini previsti dal CCNL applicato, dal Regolamento aziendale e d'intesa con la Presidenza.
4. Al Direttore può essere delegata la firma per le operazioni di prelievo e versamento di somme sia presso le banche che presso gli uffici postali, secondo quanto stabilito nel Regolamento di attuazione.

#### ARTICOLO 18 - GESTIONE DEI FONDI

1. La gestione dei Fondi di cui all'art. 2 spetta al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; in ogni caso dovrà essere assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune di E.L.B.A.

#### ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Il bilancio di E.L.B.A. è unico.
2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea approvano il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e il piano di attività, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra soci.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di trenta giorni.

#### ARTICOLO 20 - AVANZI DI GESTIONE

1. Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo dell'attività dell'ente, salva diversa determinazione dei soci.
2. Le risorse dei Fondi gestiti da E.L.B.A., non utilizzate durante l'esercizio, saranno destinate secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi dei Fondi stessi.

#### ARTICOLO 21 - SCIoglimento

1. Ove ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento di E.L.B.A. e la nomina di uno o più liquidatori, sono decisi dall'Assemblea all'unanimità.
2. In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'ente.



ARTICOLO 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO

- 1. Lo Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto all'art.10.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

- 1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione di quanto previsto dallo Statuto la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e, di accordi interconfederali, nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

*Emilio*  
*Adriano*  
*Geovane Saice*



